

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. Donzella I. Tella

convenzioni che (4) hanno avuto.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/A del 1° lotto.
di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate 33540

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com. Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 19 al N. 1909
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. TANZARELLA Stella

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 del 32 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 17 AGOSTO 1960

I DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE (1)
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 17 AGOSTO 1960 al N. 173

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7266

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Tanzarella Stella

Lotto 1° Scala A Int. 1

Via fu Poppe

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.25 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.092 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.25</u> £ .	<u>3.341</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>101</u>
	<u>4.092</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

D I C H I A R A Z I O N E

La sottoscritta, TANZARELLA STELLA fu FELICE vedova Galeone, abitante in OSTUNI contrada Madonna del Pozzo

d i c h i a r a

di aver chiesto essa stessa le fosse assegnato in locazione l'alloggio del I lotte appartamento N.I int.

lasciato a fitto dal sig. Durante Rocce perché umido, cosa

di cui essa era a conoscenza; e per tanto dichiara di

esonera l'Istituto Autonomo delle Case Popolari da

ogni responsabilità per tale pretesa umidità, e s'impe-

gna di non eccepirne mai, né di mai richiedere ripara-

zioni ordinarie e straordinarie per eliminare tale in-

conveniente conosciute ed accettate così come si presenta.

Tanto per tranquillità e ad esonere di responsabi-

lità del predetto Istituto locatore a tutti i sensi di

legge. --- Ostuni 11 dicembre 1954 -----

Tanzarella Stella

19 NOV. 1958.

Amministrativo

Sig.ra TANZARELLA STELLA

Via "Mons. Mindelli"

I° Lotte Case Popolari Se.A/1

I559

tecnico

12/11/1958

--- O S T U N I ---

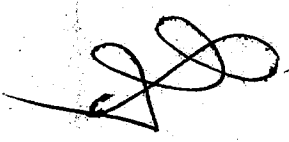
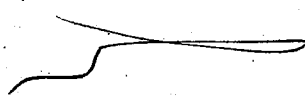
Richiesta autorizzazione ad aprire un finestrino.--

In esito alla richiesta del 12/11/1958 tendente ad ottenere l'autorizzazione ad aprire un finestrino nel locale realizzato in precedenza, nulla osta a condizioni che detto finestrino venga aperto in asse con le finestre dei piani superiori e sia realizzato con tutte le garanzie statiche necessarie.

Distinti saluti.--

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



12.10.1966
C. P. P.

I.A.C.P. - 11018
29 DIC 1966

Istituto Autonomo Case Popolari
Prinobla

La sottoscritta Gangarella Stella, abitante
in Via Mons. Luigi Mindelli n° 5/1 - 1° lotto,
avendo già riscattato la propria casa,
chiede a questo Istituto che le venga
rimborsata la somma che depositò
nel dicembre 1954, all'atto dell'assegnazione
della suddetta casa.

Tale somma può essere utilizzata per
il pagamento delle spese di condominio -
Trinizia e assegni

Ostuni 23/11/1966

Via Mons. L. Mindelli, 5/1

Gangarella Stella

185

V° si può rimborsare e versare
in c/ parte di condominio.
L. P. 1. 1967
A. De Gili

V°
M

1046

2423 con Riv. n° 106
del 14.12.54

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

11 GIU. 1965

Prot. N. 5688

Brindisi li _____

RACCOMANDATA

AL SIG. TANIARELLA Nello

A. LA. CP. L. A/1 - Via Mons.

BRINDISI

GIUVANI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-

=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in

GIUVANI Lotto 1. CP Scala 4/1
via Mons. Mons. Nello a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 746.879 =

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione
oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è ne-
cessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni
che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare do-
vrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero de-
gli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della
Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua confer-
ma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa
Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a
qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

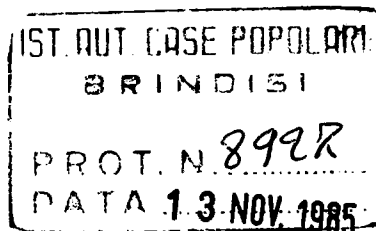
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

G A L E O N E A N G E L O

VIA DRUSO, nr. 56/D/26

39100 - B O L Z A N O



AP

BOLZANO, 11 Novembre 1985

/ Raccomandata /

SPETTABILE ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI DI

B R I N D I S I

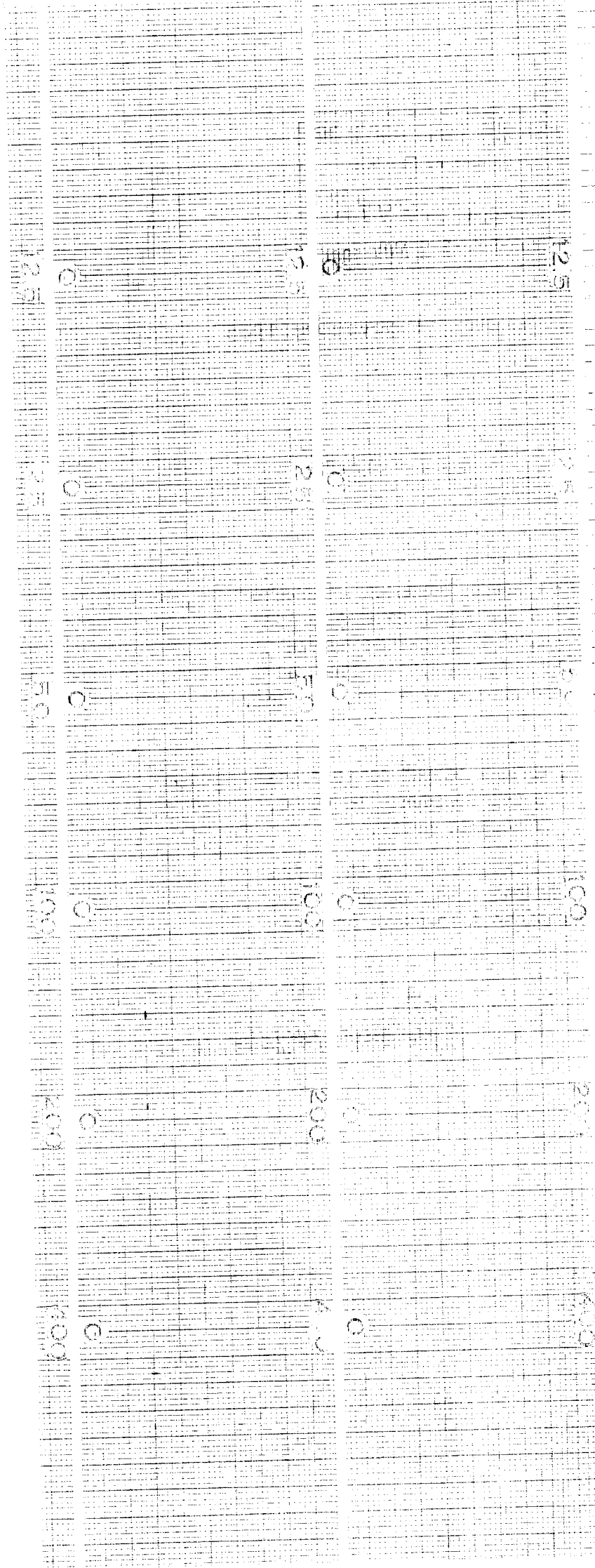
Il sottoscritto Galeone Angelo comunica a codesto Sprttabile Istituto che a far data 23 Maggio 1985, ha venduto l'appartamento sito in OSTUNI in Via Monsignor Luigi Mindelli, nr.5 int.1 in Catasto alla partita 8055 Fol.147 parc.678/17 - 18 pT. int. 1 a certa:

- . NOBILE Pasqua Carmela, nata a OSTUNI il 15.7.1953
e ivi residente in Via G.
Semerano, nr.17.

Per quanto sopra codesto Istituto è pregato di inviare eventuale corrispondenza e la ripartizione delle spese di amministrazione alla nuova proprietaria dell'immobile.

Distintamente

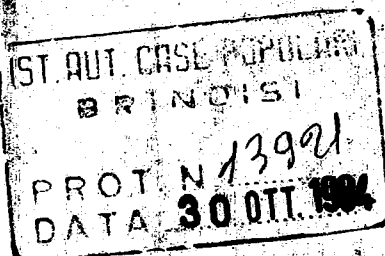
PASSATA IN FOTOCOPIA
AL SIV. REGIONALE
SERVIZIO AMM/NE
27/XI/85



17/3/66
S. J. J. J.
Q. 1

GALEONE ANGELO
Via Druso, nr.56/D/26
39100 - B O L Z A N O

Bolzano, 27 Ottobre 1984



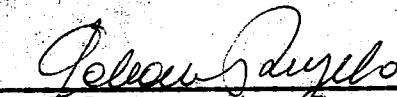
SPETT./LE ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI DI

B R I N D I S I

Come si evince dall'atto di donazione che allego alla presente in fotocopia, a far data dal 1° Febbraio 1977, l'appartamento sito in OSTUNI, in Via Monsignor Luigi Mindelli, nr.5 - interno 1, è di proprietà del sottoscritto, e non più di mia madre, Signora TANZARELLA STELLA vedova GALEONE.

Per quanto sopra, si prega codesto Spettabile Istituto di voler cortesemente inviare eventuale corrispondenza e la ripartizione delle spese di amministrazione all'indirizzo segnato a margine.-

Distintamente


- Galeone Angelo -

1° Atto C.P.
SC/A - INT. 1
OSTUNI
PASSATA IN COPIA
AL SIS. DOCUMENTI
IN DATA 6/XI/84

1930 - B O L S A N O
Via Torino, nr. 56/1930
C O S T A N Z A

Bozzano, 27 Ottobre 1934

UFFICIO DI RICEVIMENTO

1934

UFFICIO DI RICEVIMENTO

Come al cuneo dell'atto di concessione che allego
alla presente in fotocopia, la far data del 1934
anno 1937, l'appartenente sito in CUNEO, in via
omologata Luigi Lingelli, nr. 5 - intorno 1, 6 di
proprietà del sottoscritto e non più di mia madre,
Signora EMANUELA STILLA vedova CARONE.

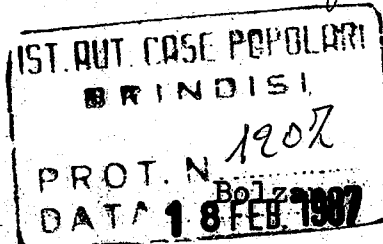
Per quanto sopra, si prega cobate Spettabile Istituzione
toto di voler cortesemente inviare eventuale cor-
rispondenza e la ripartizione delle spese di ammi-
nistrazione all'indirizzo segnato a margine.

Distintamente

- Galeone Angelo -

MALEONE ANGELO

Via Druso, nr.56/D/26
39100 - BOLZANO



14/2/1987

Spettabile ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI DI

BRINDISI

In riferimento alla Vostra nr.923 del 6.2.1987, faccio presente che con lettera raccomandata del 23/7/1985 notiziali codesto Istituto che a far data dal 23.05.1985 l'appartamento in argomento non era più di mia proprietà.

Invio allegata alla presente fotocopia della succennata corrispondenza, da dove si rilevano le generalità della proprietaria.

Faccio presente che il contratto di compravendita fu redatto dal notaio COSIMO DELLO FREITE con studio in Ostuni, in data 23.5.1985 e registrato il 24.5.1985 presso l'Ufficio del Registro di Ostuni al nr.1907.-

Distinti saluti

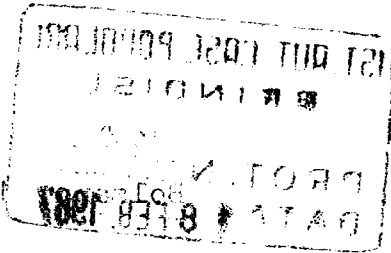
Angelo Maleone

*SEMPRE
PASSATA AL SOU. AMM/NO
IN DATA
25/2/87*

CAUTION: ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/25/2001 BY SP-5 BJS/BJP

39100 - BOSTON



10/25/87

2 pages of information regarding

DATE 10/25/2001 BY

10/25/87

The information was obtained from a letterhead memorandum dated 10/25/87, which was received from the Boston Office of the FBI on 10/25/87. The information was obtained from a letterhead memorandum dated 10/25/87, which was received from the Boston Office of the FBI on 10/25/87.

The information was obtained from a letterhead memorandum dated 10/25/87, which was received from the Boston Office of the FBI on 10/25/87. The information was obtained from a letterhead memorandum dated 10/25/87, which was received from the Boston Office of the FBI on 10/25/87.

The information was obtained from a letterhead memorandum dated 10/25/87, which was received from the Boston Office of the FBI on 10/25/87. The information was obtained from a letterhead memorandum dated 10/25/87, which was received from the Boston Office of the FBI on 10/25/87.

Statistical section

10/25/87

G A L E O N E A N G E L O

VIA DRUSO, nr. 56/D/26

39100 - B O L Z A N O

BOLZANO, 23 Luglio 1985

/ Raccomandata /

SPETTABILE ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI DI

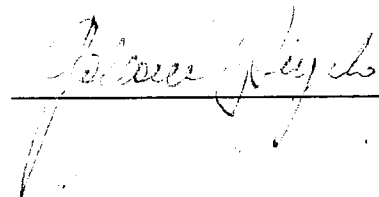
B R I N D I S I

Il sottoscritto Galeone Angelo comunica a codesto
Spettabile Istituto che a far data 23 Maggio 1985,
ha venduto l'appartamento sito in OSTUNI in Via
Monsignor Luigi Mindelli, nr.5 int.1 in Catasto
alla partita 8055 Fol.147 parc.678/17 - 18 pT. int.
1 a certa:

- . NOBILE Pasqua Carmela, nata a OSTUNI il 15.7.1953
e ivi residente in Via G.
Semerano, nr.17.

Per quanto sopra codesto Istituto è pregato di in-
viare eventuale corrispondenza e la ripartizione
delle spese di amministrazione alla nuova proprie-
taria dell'immobile.

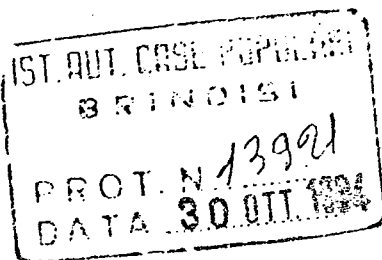
Distintamente



X
1
GALEONE ANGELO
Via Druso, nr.56/D/26
39100 - BOLZANO

ky *Ala*

Bolzano, 27 Ottobre 1984



SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI DI

BRINDISI

Come si evince dall'atto di donazione che allego
alla presente in fotocopia, a far data dal 1° Feb
braio 1977, l'appartamento sito in OSTUNI, in Via
Monsignor Luigi Mindelli, nr.5 - interno 1, è di
proprietà del sottoscritto e non più di mia madre,
Signora TANZARELLA STELLA vedova GALEONE.

Per quanto sopra, si prega codesto Spettabile Isti
tuto di voler cortesemente inviare eventuale cor-
rispondenza e la ripartizione delle spese di ammi-
nistrazione all'indirizzo segnato a margine.-

Distintamente

Angelo Galeone
- Galeone Angelo -

*1° luglio 1984
50/100
516.000.000.000*

rep. 70

N. 300

di Br.

Aragione

Repubblica Italiana

Brasile e Brindisi

12-1-1977 al M. 1123

dod. e w. 1065 di jant.

con L. 3800

L'anno Millesimato sessantasei
 sette addi dodici del mese di
 gennaio in Ostuni alla Via Mag-
 zini numero 169 -

Avanti di me Antonio Luigi Colucci
 Attore iscritto nel ruolo dei Giu-
 delli civili di Brindisi e Brindisi
 fe la signora di San Filippo Venerabile
 ed in persona della Signora Maria
 Antonia Venerabile, coniugata, nata a
 Ostuni il di 11 Marzo 1935 e
 in residenza a Brindisi Luisa
 pensionata nata a Ostuni
 il 7 gennaio 1906 e in re-
 sidenza.

Le quali si sono unite e idonee

sono comparsi

Per una parte: La Signora (moglia)
 della Stella Maria Gallo, pu-
 sione, nata a Ostuni il 18
 Ottobre 1906 e in residenza
 alla Via e P.zza Brindisi n. 5/1

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatto

129.19.00

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

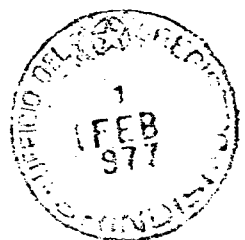
di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123

per la parte di Brindisi

di cui L. 1123 o L. 1123



IL CASALIERE

IL DIRETTORE

In altri fondi: il di lei figlio Ga-
lorio Angelo, Marchese di
Yungau nato a Osleni il 22
novembre 1939 e residente a
Bolzano alla Via Riva n. 180/3
Quali emparenti della cui iden-
tità di persona io ho avuto non
personalmente certo, previa di-
stinczione del ricetto di parente
la fanno esistente, con l'atto pa-
rente convocano e si fulmano
quale segue:

La signora Yungauella Stella ved.
Marion Libramenti, abitando
a via de Blummi per atto ha vol-
to titolo gratuito e di auto cipa-
ta successione in soddisfazione
in dei diritti di legittima e
per ogni eredità dalla quale
disponibile della sua fortuna in
diti, dona al proprio figlio
Galorio Angelo da cui viene
grato accetta, l'intera sua
eredità di abitoione del
tito popolare in titolo di

Ostende alla Via Moss. Min.
 dell' civico numero 5 interno
 1, in piano terreno, composta
 di due navi e accessori e di
 ogni altro diritto e accessorio
 inerente e pertinente il tutto con
 finante a nord con la Piazza
 Italia; ad est con Via Giustiniani
 XXIII^o; a sud con scala e
 beni di Saporano Fiebo; e ad
 ovest con la Via Moss. Minelli
 Nel M.C. 2. No. alla Tarla 8055
 Foglio 167 particella 678/1 Via
 Moss. Minelli, 5 p. f.; Catte-
 ria b/p. Classe 3^a di navi 3.5 con
 la B.C. di via 532 -

Dei fissi fiscali di natura del
 valore di lire sessantamila
 mi (L. 6000.000) -

Osservare e garantire la Doman-
 le del l'immobile come sopra
 dovuto e di una assoluta ed
 esclusiva proprietà, franco
 e libero da debiti, oneri ed
 ipoteche e tale lo corrisponde

da oggi in fiera proprietà del padre
 nel figlio con i relativi effetti
 civili ed onerosi anche da oggi
 le spese e conseguenze di que-
 sti atti come per legge o canoni
 del Notariato il quale nel
 comprato la dicitazione
 18/11/18 -

di fatto rinunciando ad ogni in-
 teresse d'ufficio -

E ri-
 dicendo inoltre le ricevute per
 gli atti che in persona dei testi
 ho fatto alle condizioni fatte le quali
 ho afferrato e confermato e
 quindi messo Notario e testi
 lo firmavo -

Questi atti fatti da mio figlio
 occupano quattro fascicoli di un foglio -

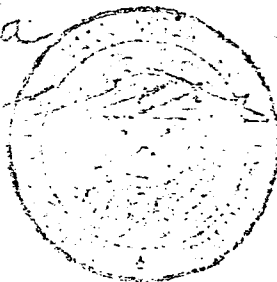
Apparella Gella

Galasso Paolo

Macchiella Antonio

Borgi Lucrezia Antonia

Antonio



PECIFICA

bolle	L.	1500
oraione	"	53600
rio	"	100
no	"	
Registro	"	
21/1/18	"	
1/1/18	"	13100
-E.N.N.	"	5/100
Y.Over	"	75300
10/1/18	"	

101

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione d'affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2.

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant (3) ed il

Sig. TANZARELLA Stella

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8. 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 del 12 lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO 1959 19 59

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 19 al N. 127

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

G. V. DIRETTORE
Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti e cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro. 9

dichiara no di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. ra TANZARELLA STELLA

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 1/A del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

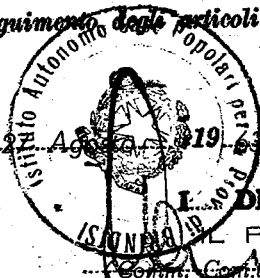
Corrispettivi pattuiti : L. 3341 mensili anticipate

Reddito catastale escluso la rivalutazione L. 532 15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 AGO 1963



I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1963 19 al N. 283

vol. foglio. registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARME MAGNANTE



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo e bollo
(art. unico della legge 24-11-1903, n. 1200)

MODULARIO
E - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^lsottoscritti ^o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti ^e(2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ^odenunzianti ^e(3) ed il

Sig. **RA TANZARELLA STELLA**

..... hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3341 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A, addì

27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1962 19 al N. 1609

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE RETROGENTE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o cessazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate alla cancelleria delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, se la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sei giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269) dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 annue.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinazioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 annue.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone autorizzate a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra es^o denunziante (3) ed il

Sig. Tanzezza Mella

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/A del 1° Lotto
di case popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2.900 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27. Agosto 19 57...

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 19 al N. 1957

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo VAI-

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P. =

dimorante (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziante (3) ed il

Sig.ra Tanzarella Stella fu

Felice

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/A del 1° lotto
di case popolari in Ostuni - Via per Ceglie. -

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820. = mensili anticipate. -

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, add 29 SET. 1956 19

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vailarino

Registrata la presente denuncia, add 16 OTT. 1956 19 al N. 2060

vol. foglio registro ed esatte lire duemila seicento

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

38077

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

933 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. TANZARELLA Stella

Lotto 1° Scala A Int. 1

Via per Ugento

OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 4.103,-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7266

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Tanzarella Stella

Lotto 1° Scala A Int. 1

Via Ja. Poppe

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infirma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.25 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.092 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.25</u> £ .	<u>3.241</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>101</u>
	<u>4.092</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.